



Berna, 10 ottobre 2021

Trasportatori di rifiuti: nessun obbligo di registrazione in Svizzera

Estratto da: Comunicazione dell'UFAM ai richiedenti

Prova della registrazione delle imprese di trasporto

Le autorità competenti dei Paesi importatori e di transito nell'Unione europea richiedono una registrazione per le imprese di trasporto dei rifiuti, compresa la prova dell'assicurazione responsabilità civile e dell'assicurazione responsabilità nei confronti dell'ambiente (come copertura dei danni causati alle acque) del vettore utilizzato per il trasporto dei rifiuti (incluso il numero di targa) e l'autorizzazione di trasporto. I Paesi membri dell'Unione europea non accettano in tutti i casi la registrazione in un altro Paese membro.

La Svizzera non prevede alcun obbligo di autorizzazione per le imprese di trasporto di rifiuti.

Né le imprese di trasporto svizzere, né quelle estere devono registrarsi per il traffico di rifiuti in Svizzera. Le imprese svizzere che effettuano trasporti transfrontalieri di rifiuti devono rivolgersi alle competenti autorità dei Paesi membri dell'Unione europea interessati.

Trasporto di merci pericolose

Traffico stradale

- Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621)
- Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621)

Traffico ferroviario

- Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)
- Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412)

Accordo sui trasporti terrestri

Secondo l'Accordo sui trasporti terrestri stipulato tra la Svizzera e l'Unione europea, un trasportatore estero può caricare merci in Svizzera ed esportarle⁴¹. Tuttavia sono vietati i cabotaggi nazionali, ossia ai trasportatori esteri non è consentito effettuare trasporti tra due destinazioni all'interno dello stesso Paese. Questo divieto si applica anche per i rifiuti.